

Linee Guida per la prima applicazione del Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192

§ 1. I soggetti accreditati al rilascio della Certificazione di Sostenibilità Ambientale (di cui alla Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 recante “Norme per l’abitare sostenibile” e successive disposizioni attuative) sono iscritti nell’Elenco dei Certificatori di Attestazione Energetica a semplice richiesta, previo il pagamento dell’importo di cui all’articolo 10 del Regolamento n. 10 del 10 febbraio 2010 (d’ora in poi anche *Regolamento*).

§ 2. I Soggetti di cui al paragrafo precedente, in caso di cancellazione dall’Elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale, sono automaticamente cancellati dall’Elenco dei Certificatori di Attestazione Energetica, salvo che non dimostrino di avere comunque diritto al mantenimento dell’accreditamento ai sensi degli articoli 7 e 8 del *Regolamento*.

§ 3. In fase di prima applicazione del *Regolamento*, le Commissioni di verifica finale relativamente ai corsi tenuti dalle Università, da Enti Pubblici di Ricerca e dagli Ordini, Collegi professionali e relative Federazioni regionali possono essere interamente composte da componenti nominati dagli Enti organizzatori.

§ 4. Nel caso in cui il richiedente l’accreditamento abbia partecipato ad un corso di formazione professionale per certificatori energetici avviato nel periodo compreso tra la pubblicazione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia e l’entrata in vigore del *Regolamento*, si reputa integrato il requisito di cui all’articolo 8, comma 2, del *Regolamento*, a condizione che:

- La durata del corso frequentato sia stata di almeno 80 ore;
- I contenuti del corso siano sostanzialmente coerenti con le previsioni di cui

all'articolo 11 del *Regolamento*;

- Il corso sia stato tenuto da Università, Enti pubblici di ricerca, Ordini, Collegi o relative Federazioni, ovvero da Enti di formazione professionale regolarmente accreditati per i rispettivi ordinamenti;
- Al termine del corso i partecipanti abbiano superato una verifica finale con attestazione.

§ 5. La partecipazione a corsi per certificatori energetici avviati prima della pubblicazione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ovvero successivamente all'entrata in vigore del *Regolamento* ma non specificamente autorizzati dalla Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002 e successive modifiche attuative, non costituisce requisito per l'accREDITAMENTO di cui all'articolo 8 del *Regolamento*.

§ 6. Fino a tutto il 30 settembre 2010, con riferimento agli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq ubicati nel territorio della regione Puglia, è consentita la possibilità di fare ricorso alla autocertificazione di cui al paragrafo 9 delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici approvate con Decreto 26 giugno 2009 (in GU n. 158 del 10.7.2009), alle condizioni e prescrizioni ivi previste.